



PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 E ABROGA LA DIRETTIVA 94/62/CE

Roma, 20 ottobre 2022

La presente nota fornisce una panoramica delle disposizioni previste dalla proposta della Commissione europea per la revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWD), che sarà formalmente rilasciata come parte del pacchetto sull'economia circolare il 30 novembre 2022.

Lo strumento giuridico proposto dalla CE è il **regolamento**, atto legislativo vincolante che sarà applicato nella sua interezza in tutta l'Unione Europea, senza necessità di recepimento da parte degli Stati membri e comprendente requisiti applicabili direttamente agli operatori economici.

La base giuridica proposta è quella **del mercato interno** (art. 114 TFUE, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), in quanto la relazione che accompagna la proposta di regolamento riporta che le diverse misure nazionali di recepimento e le azioni unilaterali degli Stati membri in materia di imballaggi, hanno portato a quadri normativi nazionali irregolari.

La proposta di regolamento contiene **15 capitoli, 80 articoli e 14 allegati**.

Le disposizioni chiave includono:

1. Prevenzione dei rifiuti:

- Obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio degli Stati membri (pro capite, valore di riferimento per il 2018): **5% entro il 2030, 10% entro il 2035, 15% entro il 2040** (Art. 55);
- Riduzione al minimo degli imballaggi (articolo 9): rapporti minimi di spazio vuoto fissati per gli imballaggi di vendita (cosmetici, giocattoli, elettronica), gli imballaggi raggruppati e gli imballaggi per il trasporto, compreso l'e-commerce;
- Vietato l'imballaggio con doppie pareti, falsi fondi e altri mezzi "per creare l'impressione di un aumento del volume del prodotto";

- Diversi formati di imballaggio soggetti a restrizioni, tra cui imballaggi monouso per frutta e verdura fresca, imballaggi monouso raggruppati in plastica, imballaggi in polistirene espanso, ecc. (allegato VI).

2. Riutilizzo/ricarica:

- Obiettivi da rispettare entro il 2030 e il 2040 (articolo 27), responsabilità degli operatori economici (compresi produttore e distributore finale) nel territorio di uno Stato membro per l'imballaggio di:
 - > **Bevande fredde e calde riempite nei punti vendita da asporto (30% entro il 2030 e 95% entro il 2040);**
 - > **Cibo pronto da asporto (20% entro il 2030 e 75% entro il 2040);**
 - > **Bevande alcoliche (escluso vino e liquori) (20% entro il 2030 e 75% entro il 2040);**
 - > **Bevande analcoliche (20% entro il 2030 e 75% entro il 2040);**
 - > **Imballaggi per il trasporto e imballaggi raggruppati (compresi tra il 20% entro il 2030 e l'80% entro il 2040).**
- A partire dal **1° gennaio 2028**, gli Stati membri dovranno:
 - > garantire che il DRS (sistema di deposito) soddisfi i criteri minimi di cui all'allegato XI;
 - > istituire DRS per bottiglie di plastica monouso per bevande con capacità fino a 3 litri e contenitori per bevande in metallo monouso con una capacità fino a 3 litri.
- Esenzione per vino e bevande alcoliche, latte e prodotti lattiero-caseari;
- Esenzione per gli Stati membri qualora il tasso di raccolta degli imballaggi sia superiore al 90% nei 2 anni precedenti all'entrata in vigore dell'obbligo.

3. Contenuto riciclato:

- Obiettivi per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto riciclato (articolo 7);
- imballaggi in plastica sensibili al contatto (25% e 50%)
- bottiglie di plastica monouso per bevande (50% e 65%)
- imballaggi in plastica diversi da quelli sopra indicati (45% e 65%)
- La CE autorizzata a modificare temporaneamente gli obiettivi del RC (contenuto minimo di materiale riciclato) se giustificato da un problema di disponibilità o di prezzi eccessivi;
- La CE autorizzata a stabilire la percentuale minima di RC nei materiali di imballaggio diversi dalla plastica

4. Imballaggi riciclabili (art. 6):

- Gli imballaggi sono considerati riciclabili se soddisfano i criteri (compresi i gradi di prestazione) stabiliti nell'atto o negli atti delegati e se sono riciclati su larga scala secondo una metodologia, anche questa da stabilire con atti delegati (si rimanda all'articolo 6 per maggiori dettagli e per il calendario di applicazione);
- Modulazione delle tariffe EPR (Responsabilità estesa del produttore) in base ai gradi di prestazione di riciclabilità;
- Lista negativa delle caratteristiche dell'imballaggio;
- Confezionamento primario farmaceutico esentato dall'obbligo fino al 1° gennaio 2035.

5. **Imballaggi compostabili:**

- Obbligatorie per determinate applicazioni, tra cui bustine di tè, cialde di caffè e sacchetti di plastica molto leggeri (art. 8).

6. **Etichettatura:**

- Istruzioni obbligatorie di cernita armonizzate a livello UE per i consumatori (articolo 11), da apporre anche sui cassonetti (articolo 12);
- Etichetta di riutilizzo obbligatoria sulla confezione e codice QR che fornisce ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità degli imballaggi e sul sistema/punti di raccolta (art. 11);
- Etichettatura volontaria del contenuto riciclato: rispettare la metodologia di calcolo e verifica del RC (contenuto minimo di materiale riciclato).

1. **CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Il capitolo I (artt. da 1 a 4) contiene le disposizioni generali. Si riporta di seguito una sintesi del contenuto delle parti principali dei suddetti articoli.

➤ **Articolo 1: Oggetto e campo di applicazione**

Il regolamento stabilisce l'oggetto e il campo di applicazione del regolamento. Stabilisce i requisiti **relativi all'imballaggio durante l'intero ciclo di vita** in materia di **sostenibilità ambientale, etichettatura, responsabilità estesa del produttore, raccolta, trattamento e riciclo e relativi obblighi di comunicazione.**

Le disposizioni del regolamento si applicano a **tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e a tutti i rifiuti di imballaggio**, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o rilasciati a fini industriali, commerciali, di ufficio, di negozio, di servizio, domestici o in qualsiasi altro modo e indipendentemente dal materiale utilizzato. Il regolamento si applica fatte

salve le prescrizioni esistenti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelle relative alla sicurezza, alla tutela della salute e all'igiene dei prodotti imballati, o alle prescrizioni esistenti in materia di trasporto e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.

➤ **Articolo 2: Obiettivi**

Obiettivo del regolamento è quello di contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo o riducendo gli impatti negativi degli imballaggi sull'ambiente e sulla salute umana. Per raggiungere tali obiettivi, e per contribuire alla transizione verso un'economia circolare, il regolamento stabilisce delle misure in linea con la gerarchia dei rifiuti (di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE).

Tali misure mirano a:

- **limitare la quantità di imballaggi immessi sul mercato, ad aumentare il riutilizzo degli imballaggi, a ridurre il volume e il peso degli imballaggi e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio.**
- Ulteriori misure mirano a **incrementare l'uso di materiali riciclati negli imballaggi**, a garantire un **riciclo di alta qualità** degli imballaggi e a **ridurre altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio** e il loro smaltimento finale.

➤ **Articolo 3: Definizioni**

La proposta di regolamento comprende 63 definizioni in totale, tra cui:

- **Nuove definizioni** come, ad esempio: imballaggio per l'e-commerce, messa a disposizione sul mercato; immissione sul mercato, fabbricante, produttore, importatore, fornitore di imballaggi, rappresentante autorizzato per l'EPR, **riutilizzo, imballaggio riutilizzabile, imballaggio monouso**, rotazione, stazione di ricarica, HORECA, ecc.
- **Definizioni rivedute** come, ad esempio: operatore economico, imballaggio composito.

Per i dettagli fare riferimento al testo del regolamento.

➤ **Articolo 4: Libera circolazione**

L'articolo stabilisce il principio della libera circolazione nel mercato unico degli imballaggi conformi ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura stabiliti dal presente regolamento.

2. CAPITOLO II: REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ

Il capitolo II (artt. da 5 a 10) contiene i requisiti di sostenibilità previsti per gli imballaggi.

➤ **Articolo 5: Restrizioni per le sostanze pericolose negli imballaggi**

L'articolo stabilisce le restrizioni all'uso di sostanze pericolose negli imballaggi, in particolare per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Al riguardo, prevede anche la possibilità per la Commissione di modificare o abrogare le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE e stabilisce il principio secondo cui la procedura di cui all'articolo 133(4) del regolamento (CE) 1907/2006 (regolamento **REACH**) deve essere utilizzata per adottare nuove restrizioni o modificare le restrizioni in vigore a norma degli articoli da 68 a 73 del regolamento. Nello specifico, fatte salve le restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006, la **somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio, non deve superare i 100 mg/kg**. La conformità ai requisiti deve essere indicata nelle informazioni tecniche relative all'imballaggio.

➤ **Articolo 6: Imballaggi riciclabili**

Secondo quanto riportato nell'articolo 6, un imballaggio è **riciclabile** se:

1. a partire dal **1° gennaio 2030** rispetta i criteri di progettazione per il riciclo di cui agli atti delegati adottati dalla Commissione, per una categoria di imballaggio che appartiene all'Allegato II, parte A. I requisiti saranno ulteriormente adattati per consentire la raccolta efficace degli imballaggi, selezionati e riciclati per essere considerati "riciclati in scala";
2. a partire dal **1° gennaio 2035** è riciclato in scala secondo la metodologia stabilita negli atti delegati adottati dalla Commissione.

I criteri per il riciclo e la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclato in scala, saranno stabiliti in atti delegati che saranno adottati dalla Commissione. Inoltre, l'articolo 6 **stabilisce quando l'imballaggio è considerato non riciclabile**. A partire dal **1° gennaio 2027** (in assenza dei suddetti atti delegati), un imballaggio che presenta le caratteristiche nell'allegato II, parte D (elenco negativo delle caratteristiche dell'imballaggio), dal **1° gennaio 2030 non sarà considerato riciclabile**.

In sintesi, quindi:

- A partire dal **1° gennaio 2030** sarà considerato riciclabile l'imballaggio che:
 - a) presenta una delle caratteristiche elencate nell'allegato II, parte D, salvo diversa indicazione nell'atto delegato; oppure
 - b) che è valutato come corrispondente al grado di prestazione E (la valutazione della prestazione di riciclabilità, DfR, viene definita attraverso dei parametri che vanno da A a E) secondo il progetto per i criteri di riciclo stabiliti per la categoria di imballaggio cui appartiene.
- A partire dal **1° gennaio 2035** sarà considerato non riciclabile l'imballaggio che:
 - a) presenta una delle caratteristiche elencate nell'allegato II, parte D, salvo indicazione contraria nell'atto delegato; oppure

b) che è valutato come corrispondente al grado di prestazione E (la valutazione della prestazione di riciclabilità, DfR, viene definita attraverso dei parametri che vanno da A a E) secondo il progetto per i criteri di riciclo stabiliti per la categoria di imballaggio cui appartiene, e

c) che non viene riciclato in scala.

Questa disposizione stabilisce, inoltre, che i **contributi finanziari** che devono essere versati dai produttori per **conformarsi agli obblighi di responsabilità estesa del produttore** sono **modulati in base alle classi di prestazione di riciclabilità**. Infine, sono stabilite **norme specifiche per gli imballaggi innovativi**, che rispondono alla definizione di cui all'articolo 3 (34), per i quali i requisiti di riciclabilità devono essere documentati solo a partire da **5 anni dalla prima immissione sul mercato o dal 1° gennaio 2030** (a seconda della data che viene dopo).

Fino al **1° gennaio 2035** gli **imballaggi primari dei prodotti farmaceutici** (art. 1 direttiva 2001/83/CE) sono esenti dai requisiti previsti dall'articolo 6, per tener conto delle considerazioni in materia di salute e sicurezza umana.

La Commissione Europea adotterà:

- **a partire dal 1° gennaio 2027**, gli atti delegati che stabiliscono criteri e livelli di rendimento per il riciclo e le regole relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori dovranno versare per conformarsi ai loro obblighi, si baseranno sul livello di prestazione dell'imballaggio;
- **a partire dal 1° gennaio 2031**, gli atti delegati stabiliranno una metodologia per valutare la raccolta, la selezione e il riciclo su scala degli imballaggi.

L'**Allegato II** fornisce elementi essenziali per valutare la riciclabilità di un'unità di imballaggio. Definisce gli imballaggi, le categorie e i parametri oggetto di atti delegati a norma dell'articolo 6 e per i quali sarà sviluppato il DfR e definisce i livelli di prestazione in base ai criteri DfR (da A a E), i criteri per la valutazione 'su scala' e un elenco negativo delle caratteristiche di imballaggio per ogni materiale (plastica, carta/cartone, vetro, metalli).

➤ **Articolo 7: Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica**

L'articolo prevede che, a partire dal **1° gennaio 2030**, gli imballaggi in plastica dovranno contenere un **contenuto minimo di materiale riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo**. Contenuto minimo che subirà un aumento a partire dal 2040. L'articolo 7, infatti, prevede:

- A partire dal **1° gennaio 2030** gli imballaggi in plastica dovranno contenere una percentuale **minima** di materiale riciclato (**RC**) recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo pari a:

(a) **25 % per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto;**

(b) **50 % per le bottiglie di plastica per bevande monouso;**

(c) 45 % per gli imballaggi di plastica diversi dalle lettere (a) e (b).

- A partire dal **1° gennaio 2040**, le percentuali di RC diventeranno:

(a) 50 % per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto;

(b) 65 % per le bottiglie di plastica per bevande monouso;

(c) 65% per imballaggi in plastica diversi da quelli con lettere (a) e (b).

- Entro il **31 dicembre 2026** la Commissione dovrà stabilire la **metodologia di calcolo e di verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato RC e il formato della documentazione tecnica.**
- Se giustificato dalla limitata disponibilità o da prezzi eccessivi di specifiche plastiche riciclate, la CE può modificare temporaneamente gli obiettivi RC.

➤ **Articolo 8: imballaggi compostabili**

Per poter essere considerato compostabile un imballaggio deve essere in grado di subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica tale per cui la maggior parte del compost finito si decomponga in anidride carbonica, biomassa e acqua, ai sensi dell'articolo 64(4) e non deve ostacolare la raccolta differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui viene introdotto.

- **Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, bustine di tè, capsule di caffè insieme ai prodotti di caffè usati, le etichette adesive apposte su frutta e verdura e i sacchetti di plastica molto leggeri **dovranno essere compostabili** in condizioni industrialmente controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.
- **Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, gli imballaggi diversi da quelli sopra menzionati **non dovranno essere fabbricati con polimeri plastici compostabili.**

La conformità a tali requisiti dovrà essere indicata nelle informazioni tecniche relative all'imballaggio.

- **Entro il 31 maggio 2026** la Commissione dovrà chiedere alle organizzazioni europee di aggiornare la norma armonizzata sui requisiti per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione (schemi di prova e criteri di valutazione).

➤ **Articolo 9: Riduzione al minimo dell'imballaggio**

L'articolo 9 prevede che il peso, il volume e gli strati dell'imballaggio siano ridotti al minimo, tenendo debitamente conto della sicurezza e della funzionalità dell'imballaggio. Vengono stabilite soglie per la vendita degli imballaggi in determinati settori, imballaggi multipli e imballaggi da trasporto.

A partire dal **1° gennaio 2030**, ciascuna unità di imballaggio dovrà essere **ridotta alle dimensioni minime, in termini di peso, volume e strati di imballaggio**, tenendo debitamente conto della sicurezza e della funzionalità dello stesso.

Tale riduzione si applica a:

- gli **imballaggi di vendita** immessi sul mercato insieme al prodotto imballato. Si applicano rispetto al prodotto imballato e alle sue caratteristiche se l'imballaggio di vendita contiene:
 - a) prodotti sfusi, che si depositano dopo essere stati confezionati, o più articoli che devono essere separati l'uno dall'altro all'interno dell'imballaggio per motivi diversi dalla commercializzazione o dalla vendita: **il rapporto spazio vuoto è massimo del 25%**;
 - b) cosmetici, elettronica e giocattoli: **il rapporto spazio vuoto non deve superare il 15%**;
- imballaggi raggruppati in funzione delle dimensioni, del peso e del volume dei prodotti raggruppati e del loro imballaggio;
- imballaggi di trasporto, compreso l'e-commerce, in relazione alle dimensioni, al peso e al volume dei prodotti trasportati.

L'articolo vieta l'immissione sul mercato di *"Imballaggi con doppie pareti, falsi fondi e altri mezzi per creare l'impressione di un aumento del volume del prodotto, o imballaggi superflui che non soddisfano la funzione di imballaggio come definito all'articolo 3(1)"*.

La conformità ai requisiti di cui sopra deve essere indicata nella documentazione. Per gli imballaggi riutilizzabili, la valutazione della conformità a tali requisiti (dimensioni minime, peso, il volume e gli strati di imballaggio) tiene conto della funzione degli imballaggi riutilizzabili di cui all'articolo 3(20).

3. IL CAPITOLO III - REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE

Il capitolo III del regolamento (artt. 11 e 12) stabilisce requisiti in materia di etichettatura, marcatura e informazione.

➤ Articolo 11: etichettatura degli imballaggi

L'articolo prescrive che l'imballaggio sia contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla sua composizione, al fine di facilitare la selezione da parte dei consumatori. Le stesse etichette dovranno essere apposte sui cassonetti dei rifiuti, affinché il consumatore possa facilmente individuare il percorso di smaltimento appropriato.

- **Entro 24 mesi dalla pubblicazione di un apposito atto di esecuzione**, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, **l'imballaggio dovrà essere contrassegnato da un'etichetta contenente**

informazioni sulla composizione dei materiali. L'atto di esecuzione è adottato entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, stabilendo specifiche armonizzate per i requisiti e i formati di etichettatura degli imballaggi di cui all'articolo 11, paragrafi da 1 a 3, e per i cassonetti dei rifiuti di cui all'articolo 12.

Inoltre, gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito e di restituzione di cui all'articolo 61, paragrafo 1, sono contrassegnati da un'etichetta armonizzata da stabilire nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 (2).

- **Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, la CE con un atto di esecuzione stabilisce le condizioni per l'identificazione della composizione materiale degli imballaggi mediante tecnologie di **marcatura digitale**.
- Questo obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto, ad eccezione degli imballaggi di e-commerce.
- **Etichettatura degli imballaggi riutilizzabili**: entro **48 mesi** dalla pubblicazione della dell'atto di esecuzione, l'imballaggio dovrà avere **un'etichetta sulla sua riutilizzabilità** e un **codice QR** che fornisca ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità dell'imballaggio, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e dei punti di raccolta, e che faciliti il tracciamento dell'imballaggio e il calcolo dei viaggi e delle rotazioni.
- **Etichettatura RC**: etichetta conforme alle specifiche stabilite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 7(4) [riciclabilità, documentazione tecnica].
- **Gli imballaggi inclusi in un sistema EPR o coperti da un DRS** diverso da quello di cui all'articolo 61(1) possono essere identificati mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica tale regime o sistema.

➤ **Articolo 12: Etichettatura dei cassonetti dei rifiuti per la raccolta dei rifiuti di imballaggio**

L'articolo stabilisce che, a decorrere da **24 mesi** dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 11(5), un'etichetta di cui all'articolo 11(1) dovrà essere apposta, stampata o incisa in modo visibile, leggibile e indelebile su tutti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti di imballaggio, per consentire la raccolta separata e che le rispettive frazioni vengano gettate nel recipiente corretto.

4. CAPITOLO IV - PACKAGING FORUM

Il capitolo IV (art. 13) prevede che la Commissione **istituisca un forum sul packaging** composto da esperti del settore, ONG e organizzazioni dei consumatori. Scopo del forum è consentire la cooperazione tra le varie parti interessate con la Commissione.

➤ **Articolo 13 – Packaging Forum**

Creazione di un gruppo di esperti, denominato "Packaging Forum", che riunisce i rappresentanti degli Stati membri e tutte le parti interessate coinvolte nell'industria degli imballaggi (espressamente menzionate: rappresentanti dell'industria del trattamento dei rifiuti, produttori e fornitori di imballaggi, distributori, importatori, PMI, gruppi di protezione ambientale e organizzazioni di consumatori) per contribuire **alla preparazione degli atti delegati e di esecuzione previsti dal regolamento.**

5. CAPITOLO V: OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DIVERSI DAGLI OBBLIGHI DI CUI AI CAPITOLI VI E IX

Il capitolo V (artt. da 14 a 29) stabilisce gli obblighi degli operatori economici. Gli articoli 14, 16, 17 e 18 stabiliscono gli obblighi dei produttori, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori e si basano su disposizioni standard della decisione 768/2008/CE.

➤ **Articolo 14: Obblighi dei produttori**

L'articolo 14 impone ai produttori di imballaggio di garantire che questi vengano progettati e fabbricati secondo i requisiti di sostenibilità di cui agli articoli da 5 a 10 e siano adeguatamente etichettati. A tal fine, essi conducono la procedura di valutazione della conformità prima di immettere l'imballaggio sul mercato e redigono la dichiarazione di conformità UE. Nello specifico:

- Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, i produttori effettuano la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 33. I produttori **conservano poi la documentazione** tecnica di cui all'allegato VIII e la dichiarazione di conformità UE **per dieci anni dopo l'immissione dell'imballaggio sul mercato;**
- All'atto dell'immissione in commercio, assicurano che gli imballaggi siano progettati e fabbricati in conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 ed etichettati conformemente all'articolo 11.

➤ **Articolo 15: Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o materiali da imballaggio**

Qualsiasi fornitore di imballaggio o materiali da imballaggio deve fornire al produttore tutte le informazioni e la documentazione necessaria al produttore per dimostrarne la conformità.

➤ **Articolo 16: Obblighi del rappresentante autorizzato**

Un produttore può, su mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato (mandatario) per eseguire i seguenti compiti:

- tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio;

- cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, su qualsiasi misura adottata in materia di non conformità dell'imballaggio oggetto del mandato del rappresentante autorizzato;
- su richiesta motivata di un'autorità nazionale, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità dell'imballaggio;
- su richiesta di un'autorità nazionale competente, rendere disponibili i documenti pertinenti entro i 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
- porre fine al mandato se il produttore agisce in violazione agli obblighi che gli derivano dal presente regolamento.

L'obbligo di redigere la documentazione tecnica non fa parte del mandato del rappresentante autorizzato.

➤ **Articolo 17: Obblighi degli importatori**

Gli importatori possono immettere sul mercato solo imballaggi conformi ai requisiti applicabili di cui agli articoli da 5 a 11.

Prima dell'immissione sul mercato, gli importatori devono garantire:

- Che venga effettuata la procedura di valutazione della conformità (articolo 33) e che venga elaborata da parte del produttore la documentazione tecnica;
- Che l'imballaggio sia contrassegnato (come previsto all'articolo 11) ed accompagnato dai documenti richiesti;
- Che il produttore si sia conformato alle prescrizioni del l'articolo 14(5) e (6).

➤ **Articolo 18: Obblighi dei distributori**

Nel momento in cui gli imballaggi sono disponibili sul mercato, i distributori devono agire con la dovuta cautela in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.

Prima di mettere a disposizione sul mercato gli imballaggi, i distributori si assicurano che:

- il produttore, che attua la responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio, sia registrato al registro dei produttori di cui all'articolo 57;
- l'imballaggio sia contrassegnato conformemente all'articolo 11;
- il produttore e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 14(5) ,14(6) e 17(3).

➤ **Articolo 19: Obblighi dei fornitori di servizi di adempimento**

L'articolo riguarda gli obblighi dei fornitori di servizi di adempimento e, in particolare, la garanzia che, per gli imballaggi da essi manipolati, le condizioni durante l'immagazzinamento, la movimentazione, l'imballaggio e la spedizione non compromettano la conformità dell'imballaggio ai requisiti di sostenibilità di cui agli articoli da 5 a 11.

➤ **Articolo 20 - Caso in cui gli obblighi dei produttori si applicano agli importatori e ai distributori**

L'articolo 20 è un articolo standard della decisione 768/2008/CE, che stabilisce i due casi in cui gli obblighi dei produttori si applicano agli importatori e ai distributori.

Nello specifico, un importatore o un distributore è considerato **produttore** ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del produttore (ai sensi dell'articolo 14) se:

1. immette l'imballaggio sul mercato con il proprio nome o marchio;
2. modifica l'imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da incidere sul rispetto dei pertinenti requisiti del regolamento.

➤ **Articolo 21: Identificazione degli operatori economici**

Così come l'art. 20, l'articolo 21 è un articolo standard della decisione 768/2008/CE sull'identificazione degli operatori economici nella catena di approvvigionamento degli imballaggi.

Gli operatori economici, su richiesta, forniscono alle autorità di vigilanza del mercato informazioni su:

1. l'identità di qualsiasi operatore economico che abbia fornito l'imballaggio;
2. l'identità di qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito l'imballaggio.

Gli operatori economici devono essere in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per dieci anni dopo la fornitura dell'imballaggio.

➤ **Articolo 22: Obblighi relativi agli imballaggi superflui**

L'articolo 22 stabilisce che gli operatori economici che consegnano merci agli utenti finali in imballaggi raggruppati, di trasporto o e-commerce, devono garantire che il **rapporto tra spazio vuoto nell'imballaggio e prodotto confezionato (o prodotti confezionati) sia massimo del 40%**.

Gli operatori economici che utilizzano imballaggi di vendita come imballaggi per l'e-commerce sono esentati dall'obbligo di cui sopra, ma devono garantire che l'imballaggio di vendita sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 (Riduzione al minimo dell'imballaggio).

➤ **Articolo 23 – Restrizioni all'uso dei formati di imballaggio**

L'articolo impone il divieto per gli operatori economici di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per le finalità elencati nell'allegato VI (Restrizioni all'uso dei formati di imballaggio), vale a dire:

- **Imballaggi raggruppati in plastica monouso:** per raggruppare le merci vendute in lattine, barattoli, vasi, vaschette e pacchetti progettati come confezioni convenienti per consentire o incoraggiare gli utenti finali ad acquistare di più di un prodotto. Ciò esclude gli imballaggi raggruppati necessari per facilitare la manipolazione nella distribuzione;
- **Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per gli ortofrutticoli freschi,** a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite d'acqua, rischi microbiologici o shock fisici;
- **Imballaggio in polistirene espanso,** in imballaggi per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari (ad esempio scatole per il pesce);
- **plastica monouso, imballaggio composito monouso o altro imballaggio monouso:** per alimenti e bevande riempite e consumate all'interno dei locali nel settore HORECA. Per locali si intende: tutta la zona pranzo all'interno e all'esterno di un luogo di lavoro, coperto con tavoli e sgabelli, aree in piedi e aree di ristoro offerti agli utenti finali congiuntamente da diversi operatori per il consumo di alimenti e bevande;
- **Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, latte, zucchero e condimenti del settore HORECA;**
- **Imballaggi monouso in miniatura per alberghi:** per prodotti cosmetici e per l'igiene, inferiore a 50 ml per prodotti liquidi o meno di 100 g per prodotti non liquidi.

Per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 55 (Prevenzione dei rifiuti), la CE è autorizzata ad adottare atti delegati per stabilire restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio in applicazioni definite.

➤ **Articolo 24: Obblighi in relazione agli imballaggi riutilizzabili**

L'articolo 24 impone che l'operatore economico che immette sul mercato imballaggi riutilizzabili istituisca anche un **sistema per il riutilizzo di tali imballaggi**, conforme alle disposizioni dell'**Allegato VII** del regolamento.

➤ **Articolo 25: Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo**

L'articolo impone agli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili di partecipare a uno o più sistemi di riutilizzo e assicurano che i sistemi di riutilizzo di cui fa parte l'imballaggio riutilizzabile siano conformi ai requisiti di cui all'allegato VII, parte A.

➤ **Articolo 26: Obblighi relativi alla ricarica**

L'articolo impone agli operatori economici che offrono beni per l'acquisto tramite la ricarica di fornire informazioni ai consumatori e di garantire la conformità delle stazioni di ricarica ai requisiti di cui all'**Allegato VII, parte C**.

Nello specifico, gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare beni mediante ricarica informano gli utilizzatori finali su:

- i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per l'acquisto delle merci "ricaricate";
- le norme igieniche per il riempimento/ricarica e la responsabilità dell'utente finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l'uso di tali contenitori;
- la responsabilità dell'utente finale in relazione alla salute e alla sicurezza riguardo all'uso di tali contenitori.

Tali informazioni devono essere regolarmente aggiornate, chiaramente visualizzate e fornite agli utenti finali.

➤ **Articolo 27: Obiettivi di riutilizzo**

L'articolo stabilisce una serie di **obiettivi per il riutilizzo** e il riempimento/ricarica per diversi settori e formati di imballaggio e consente agli Stati membri di stabilire esenzioni dall'obbligo di rispettare tali obiettivi.

- A partire dal **1° gennaio 2030**, per gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta grandi **elettrodomestici** nel territorio di uno Stato membro, vi sarà **l'obbligo di garantire che il 90% di tali merci** sia reso disponibile in **imballaggi di trasporto riutilizzabili** all'interno di un sistema per il riutilizzo.
- Obiettivi per il **distributore** finale che immette sul mercato di uno Stato membro i seguenti prodotti in imballaggi di vendita:

<p>Bevande fredde e calde riempite in un contenitore presso il punto di vendita per l'asporto:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 30% di imballaggi riutilizzabili nel l'ambito di un sistema di riutilizzo; • a partire dal 1° gennaio 2040: 95% di imballaggi riutilizzabili in un sistema di riutilizzo;
<p>Alimenti pronti da asporto:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 20% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo; • a partire dal 1° gennaio 2040: 75% di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
<p>Gli Stati membri possono esonerare gli operatori dal rispettare gli obblighi di cui sopra solo se, nel corso di un anno, l'operatore economico ha:</p> <p>a) immesso sul mercato un massimo di 1000 kg di imballaggi;</p> <p>b) impiegato un massimo di cinque dipendenti, conteggiati secondo le norme stabilite dalla Commissione (Raccomandazione 2003/361);</p> <p>c) un'area di vendita di massimo 100 m², comprendente anche tutte le aree di stoccaggio e spedizione.</p> <p>Se uno Stato membro si avvale della possibilità di esonerare gli operatori economici dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi, lo stesso notifica le esenzioni alla Commissione prima della loro implementazione.</p>	

- Obiettivi per il **produttore e il distributore finale** che immette sul mercato di uno Stato membro i seguenti prodotti in imballaggi di vendita:

<p>Bevande alcoliche diverse da vino e liquori, vale a dire: birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate, prodotti a base di alcolici, vino o altre bevande fermentate miscelate con bevande come soda, sidro o succhi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 20% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo;
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2040: 75% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo;
<p>Bevande analcoliche: acqua, acqua con aggiunta di zucchero, altri dolcificanti o aromatizzati, bevande analcoliche, limonata, tè freddo e bevande simili immediatamente pronte da bere, succo puro, succo o mosto di frutta o verdura e frullati senza latte e bevande non alcoliche contenente latte:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire da 1° gennaio 2030: 20% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo; • a partire dal 1° gennaio 2040: 75% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema per il riutilizzo.
<p>Gli Stati membri possono esonerare gli operatori dal rispettare gli obblighi di cui sopra solo se, nel corso di un anno, l'operatore economico ha:</p> <p>a) immesso sul mercato un massimo di 1000 kg di imballaggi;</p> <p>b) impiegato un massimo di cinque dipendenti, conteggiati secondo le norme stabilite dalla Commissione (Raccomandazione 2003/361);</p> <p>c) un'area di vendita di massimo 100 m², comprendente anche tutte le aree di stoccaggio e spedizione.</p> <p>Se uno Stato membro si avvale della possibilità di esonerare gli operatori economici dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi, lo stesso notifica le esenzioni alla Commissione prima della loro implementazione.</p>	

- Obiettivi per gli operatori economici che utilizzano i seguenti imballaggi in condizioni diverse da quelle previste ai paragrafi 6 e 7:

<p>Imballaggio di trasporto: pallet, casse, scatole pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di merci:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 50% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo; • a partire dal 1° gennaio 2040: 90% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo;
--	--

<p>Imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite e-commerce:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 20% di imballaggio riutilizzabile all'interno di un sistema per il riutilizzo; • a partire dal 1° gennaio 2040: 80% di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
<p>Imballaggio di trasporto: pallet involucri e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 20% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo; • a partire dal 1° gennaio 2040: 75% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo.
<p>Imballaggi raggruppati: scatole utilizzate al di fuori dell'imballaggio di vendita per raggruppare un certo numero di merci per creare un'unità di stoccaggio:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • a partire dal 1° gennaio 2030: 10% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo; • a partire dal 1° gennaio 2040: 50% di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo;

- Altri requisiti:

<p>Imballaggi di trasporto sono riutilizzabili se un operatore economico utilizza imballaggi di trasporto per il trasporto di merci:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tra siti diversi, in cui l'operatore svolge la sua attività; • tra uno o più siti in cui l'operatore svolge la sua attività e qualsiasi altra impresa collegata o partner, come definito all'articolo 3 dell'Allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361 <p>➤ Tale obbligo si applica a: pallet, scatole, vassoi, casse, contenitori alla rinfusa, fusti e contenitori di tutte le dimensioni e materiali.</p>
---	---

<p>Gli operatori economici che consegnano merci a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi di trasporto riutilizzabili per il trasporto di tali merci:</p>	<p>➤ Tale obbligo si applica a: pallet, scatole, contenitori alla rinfusa, fusti e casse di qualsiasi dimensione e materiale.</p>
---	---

➤ **Articolo 28: Norme per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riempimento**

L'articolo stabilisce le norme relative al calcolo del conseguimento dei diversi obiettivi di riutilizzo e di riempimento/ricarica di cui all'articolo 27. **Entro il 31 dicembre 2028** la Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione per stabilire le modalità di calcolo dettagliate e la metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 27 del regolamento.

Nello specifico, i requisiti cui sono soggetti gli operatori economici e i distributori finali per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riempimento/ricarica per:

- grandi elettrodomestici;
- bevande fredde e calde riempite in un recipiente presso il punto di vendita per l'asporto, cibo pronto per il take-away;
- bevande alcoliche diverse dal vino, bevande analcoliche;
- imballaggi di trasporto e raggruppati.

• **Articolo 29 - Comunicazione alle autorità competenti degli obiettivi in materia di riutilizzo e riempimento**

Riguarda la comunicazione, da parte dei rispettivi operatori all'autorità competente, in merito al raggiungimento degli obiettivi di riutilizzo e riempimento/ricarica di cui all'articolo 27.

L'articolo 29 stabilisce, inoltre, i requisiti minimi per tale segnalazione.

Nello specifico, gli operatori economici di cui all'articolo 27 riferiscono all'autorità competente:

- dati relativi al conseguimento degli obiettivi per ciascun anno entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti;
- il primo periodo di riferimento riguarda l'anno che inizia il **1° gennaio 2030**;
- le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono comunicati loro e specificano i formati da utilizzare;

- gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di chiedere le informazioni supplementari necessarie per garantire l'affidabilità dei dati comunicati;
- gli Stati membri rendono pubblici i risultati comunicati dagli operatori economici.

6. CAPITOLO VI: SACCHETTI IN PLASTICA

Il capitolo VI (**Articolo 30**) riguarda l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure per conseguire un **obiettivo di riduzione del consumo di sacchetti di plastica leggeri**. A partire dal **31 dicembre 2025, il loro consumo annuale non potrà superare i 40 sacchetti per persona**. Gli Stati membri possono escludere i sacchetti di plastica molto leggeri che sono necessari a fini igienici o forniti come imballaggi primari per alimenti sfusi per prevenire lo spreco di alimenti.

7. CAPITOLO VII - CONFORMITÀ DEGLI IMBALLAGGI

Il capitolo VII (artt. da 31 a 34) è relativo alla conformità degli imballaggi e alle disposizioni standard su come valutare la loro conformità.

➤ Articolo 31: Presunzione di conformità

Stabilisce che l'esecuzione di prove, misurazioni e calcoli utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili, garantisce che l'imballaggio sia conforme ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11 e 25. La conformità alle norme armonizzate presuppone la conformità ai requisiti di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11 e 25.

➤ Articolo 32: Specifiche comuni

Prevede la possibilità per la Commissione di adottare specifiche comuni qualora non siano disponibili norme armonizzate. La conformità alle specifiche comuni presuppone la conformità ai requisiti di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11 e 25.

➤ Articolo 33: Procedura di valutazione della conformità

L'articolo 33, insieme all'Allegato VIII, riguardano la procedura di valutazione della conformità degli imballaggi ai requisiti di sostenibilità di cui al capo II:

- Il controllo interno della produzione e le prove sul prodotto sono utilizzati come procedura di valutazione della conformità dell'imballaggio;

- Il produttore redige la documentazione tecnica necessaria per valutare la conformità dell'imballaggio. Quest'ultimo riguarda la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'imballaggio e contiene almeno una descrizione generale dell'imballaggio e dell'uso cui è destinato, disegni e schemi di fabbricazione dei componenti, nonché le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e un elenco di norme armonizzate, specifiche, ecc;
- Il produttore garantisce la conformità dell'imballaggio fabbricato e alla documentazione tecnica di cui sopra, nonché alle prescrizioni di cui al capo II;
- I controlli del prodotto (prove) sono effettuati su un formato di imballaggio specifico e, per ogni lotto di quel formato immesso sul mercato dal produttore (da un organismo interno accreditato o sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal produttore), questo redige la documentazione tecnica necessaria per valutare l'imballaggio;
- La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal produttore per ogni tipo di imballaggio, ed è conservata dalle autorità nazionali per 10 anni dopo l'immissione in commercio del prodotto.

➤ **Articolo 34 - Dichiarazione di conformità UE**

Stabilisce che il rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 5 a 11 può essere dimostrato dalla dichiarazione di conformità UE. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al capo II. Se un imballaggio è soggetto a più di un atto che richiede una dichiarazione di conformità UE, per tutti gli atti dell'Unione è redatta una dichiarazione unica.

9. CAPITOLO VIII: NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Il capitolo VIII (artt.35 a 51) riguarda la notifica degli organismi di valutazione della conformità e consiste in disposizioni standard basate sulla decisione 768/2008/CE, unitamente a miglioramenti mirati di tali disposizioni per garantire la chiarezza giuridica e rafforzare ulteriormente l'indipendenza, la competenza e il controllo degli organismi notificati.

Gli articoli vertono su:

- **Articolo 35: Notifica**
- **Articolo 36: Autorità di notifica**
- **Articolo 37: Requisiti relativi alle autorità di notifica**
- **Articolo 38: Obbligo di informazione sulle autorità di notifica**

- **Articolo 39: Requisiti relativi agli organismi notificati**
- **Articolo 40: Presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità**
- **Articolo 41: Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati**
- **Articolo 42: Domanda di notifica**
- **Articolo 43: Procedura di notifica**
- **Articolo 44: Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati**
- **Articolo 45: Modifiche alle notifiche**
- **Articolo 46: Contestazione della competenza degli organismi notificati**
- **Articolo 47: Obblighi operativi degli organismi notificati**
- **Articolo 48: Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati**
- **Articolo 49: Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati**
- **Articolo 50: Scambio di esperienze**
- **Articolo 51: Coordinamento degli organismi notificati.**

Per ulteriori dettagli fare riferimento al testo del regolamento.

10.CAPITOLO IX: GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Il capitolo IX (artt. 52 a 68) è composto da 7 sezioni e riguarda la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

1. SEZIONE 1: disposizioni generali.

- **Articolo 52: Autorità competenti**

L'articolo impone agli Stati membri di designare un'autorità competente per l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi derivanti dal capo IX, articolo 27, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, nonché dagli articoli 28 e 29 e 30.

- **Articolo 53: Rapporto di allarme rapido**

Contiene l'obbligo della Commissione di elaborare una relazione di allarme rapido, in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 55 e 63. Esso stabilisce inoltre i requisiti per il contenuto della presente relazione.

- **Articolo 54: Piano di gestione rifiuti**

Impone agli Stati membri di introdurre un capitolo sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei loro piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE.

2. SEZIONE 2: Prevenzione dei rifiuti

- **Articolo 55: Prevenzione dei rifiuti di imballaggio**

Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio prodotti pro capite, rispetto ai rifiuti di imballaggio prodotti nel 2018 comunicati alla Commissione, di:

- **5 % entro il 2030;**
- **10% entro il 2035;**
- **15% entro il 2040.**

Gli Stati membri attuano misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi. Gli SM devono inoltre adottare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle indicate nell'allegato IV (promozione della progettazione ecocompatibile, campagne di sensibilizzazione, fornitura di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti, ecc.).

3. SEZIONE 3: Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore

- **Articolo 56: Registro dei produttori**

L'articolo impone agli Stati membri di istituire un registro che dimostri la conformità dei produttori di imballaggi ai requisiti del capitolo IX. Stabilisce inoltre i requisiti del registro e la procedura di registrazione, che i produttori sono tenuti a fare. Se un'organizzazione di responsabilità dei produttori di cui all'articolo 58(1) è stata nominata da un produttore, l'obbligo di registrazione sarà trasferito a tale organizzazione. Tale obbligo può anche essere attribuito a un rappresentante autorizzato per la EPR. I produttori che non sono registrati non possono immettere imballaggi sul mercato di uno Stato membro.

- **Articolo 57: Responsabilità estesa del produttore**

Stabilisce che i produttori che immettono imballaggi sul mercato per la prima volta sul territorio di uno Stato membro, hanno una responsabilità estesa del produttore per il loro imballaggio conformemente ai requisiti dell'articolo 8 e dell'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE.

- **Articolo 58: Organizzazione per la responsabilità del produttore**

Riguarda le organizzazioni per la responsabilità dei produttori. Un produttore può trasferire gli obblighi di responsabilità estesa del produttore a un'organizzazione di responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 59.

- **Articolo 59: Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore**

Impone ai produttori o a un'organizzazione designata responsabile del produttore di richiedere un'autorizzazione dell'autorità competente.

4. SEZIONE 4: Sistemi di restituzione, raccolta, sistemi di deposito

- **Articolo 60: Sistemi di restituzione e raccolta**

- Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi per la restituzione e/o la raccolta di tutti i rifiuti di imballaggio provenienti dal consumatore o dall'utente finale, al fine di convogliarli verso la gestione più appropriata.

- Tali sistemi coprono l'intero territorio dello Stato membro, tenendo conto delle dimensioni della popolazione, del volume previsto e della composizione dei rifiuti di imballaggio, dell'accessibilità e della vicinanza agli utenti finali.

- Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere il riciclo di alta qualità dei rifiuti di imballaggio e a soddisfare i necessari standard di qualità per i pertinenti settori del riciclo. A tal fine, l'articolo 11(1) della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti) si applica ai rifiuti di imballaggio, compresi quelli provenienti da imballaggi composti.

- A partire dal **1° gennaio 2028** gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti **sistemi di deposito e di restituzione** per:

- **bottiglie per bevande di plastica monouso con capacità fino a tre litri;**
- **contenitori per bevande in metallo monouso con una capacità fino a tre litri.**

Il vino, le bevande alcoliche, il latte e i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI del regolamento (UE) N. 1308/2013 sono esentati dal suddetto requisito.

- **Uno Stato membro può essere esonerato dagli obblighi di cui sopra se il tasso di raccolta del rispettivo formato di imballaggio è superiore al 90%** dell'imballaggio immesso sul mercato nel territorio di tale Stato membro nei due anni precedenti all'entrata in vigore dell'obbligo di cui sopra. Se il tasso di raccolta di tali imballaggi diminuisce e rimane al di sotto

del 90% per tre anni consecutivi, gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di deposito e di restituzione.

- Gli Stati membri si adoperano per istituire e mantenere sistemi di deposito e di restituzione per altri formati di imballaggio, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili.
- A partire dal **1° gennaio 2028** gli Stati membri assicurano che tutti i sistemi di deposito e di restituzione soddisfino i criteri minimi di cui all'allegato XI.

5. SEZIONE 5: Riutilizzo

• Articolo 62: Riutilizzo

Gli Stati membri devono adottare **misure** per incoraggiare l'aumento dei sistemi di riutilizzo degli imballaggi, senza compromettere l'igiene dei prodotti alimentari o la sicurezza dei consumatori. Tali **misure** possono comprendere:

- l'utilizzo di sistemi di deposito e di restituzione gli imballaggi diverse da quelli per i quali il deposito e restituzione sono soggetti all'articolo 61(1);
- uso di incentivi economici;
- requisiti per i distributori finali di offrire imballaggi riutilizzabili per alimenti e bevande, in alternativa agli imballaggi monouso, alle stesse condizioni di utilizzo e prezzo;
- l'obbligo per i distributori finali di offrire una determinata percentuale di prodotti in imballaggi riutilizzabili;

6. SEZIONE 6: Riciclo

• Articolo 63: Obiettivi di riciclo

Stabilisce gli **obiettivi di riciclo** dei rifiuti di imballaggio che gli Stati membri devono raggiungere **entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030**. Questi obiettivi non sono nuovi rispetto alla direttiva 94/62/CE. Se gli Stati membri posticipano i termini per il conseguimento degli obiettivi per il 2025, sono tenuti a presentare un piano di attuazione conformemente all'allegato XII.

Entro otto anni dall'entrata in vigore del regolamento, la CE riesamina gli obiettivi minimi di riciclo fissati per il 2030 al fine di mantenerli o, se del caso, aumentarli.

Di seguito si riportano gli obiettivi di riciclo.

Entro il **31 dicembre 2025** almeno il **65 %** dei rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato.

Entro il **31 dicembre 2025** dovranno essere raggiunti i seguenti **obiettivi minimi** di riciclo per i seguenti materiali:

- 50% plastica;
- 25% legno;
- 70% metalli ferrosi;
- 50% alluminio;
- 70% vetro;
- 75% carta e cartone

Entro il **31 dicembre 2030** almeno il **70 %** dei rifiuti di imballaggio dovrà essere riciclato.

Entro il **31 dicembre 2030** dovranno essere raggiunti i seguenti **obiettivi minimi** di riciclo per i seguenti materiali:

- 55% plastica;
- 30% legno;
- 80% metalli ferrosi;
- 60% alluminio;
- 75% vetro;
- 85% carta e cartone.

➤ **Articolo 64: Norme per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riciclo**

Stabilisce le norme per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riciclo di cui all'articolo 63(1). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema efficace di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio. L'articolo riguarda anche il calcolo dei rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro, e richiede che i rifiuti esportati dall'Unione vengano considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi solo in base a determinati requisiti. Queste disposizioni di calcolo non sono nuove rispetto alla direttiva 94/62/CE.

➤ **Articolo 65: Regole per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riciclo includendo il riutilizzo**

Gli Stati membri possono decidere di raggiungere un livello adeguato degli obiettivi di cui all'articolo 63 per un determinato anno, tenendo conto della percentuale media, nei tre anni precedenti, di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo. La percentuale è calcolata **sottraendo**:

- agli obiettivi di cui alle lettere (a) e (c) dell'articolo 63(1) (obiettivo generale di riciclo minimo del 65% entro il 31 dicembre 2025 e del 70% entro il 31 dicembre 2030), la percentuale di **imballaggi di vendita riutilizzabili** da tutti gli **imballaggi di vendita immessi sul mercato**;
- agli obiettivi di cui alle lettere (b) e (d) dell'articolo 63 (obiettivo di riciclo specifico del materiale da raggiungere rispettivamente entro il 31 dicembre 2025 e il 31 dicembre 2030), la percentuale di imballaggi di vendita riutilizzabili di cui sopra.

➤ **Articolo 66: Informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio**

Impone ai produttori di mettere a disposizione informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio. L'articolo contiene un elenco con le informazioni obbligatorie da fornire, per i dettagli si rimanda al testo.

➤ **Articolo 67: Comunicazione alla Commissione**

Riguarda le relazioni degli Stati membri alla Commissione. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il raggiungimento degli obiettivi di riciclo, il consumo di sacchetti di plastica molto leggeri, leggeri e spessi, nonché sul tasso di raccolta degli imballaggi soggetti all'obbligo di istituire sistemi di deposito e di restituzione. Inoltre, gli Stati membri riferiscono alla CE sugli imballaggi immessi sul mercato e sui tassi di riciclo per i formati/tipi di imballaggio indicati nella tabella 3, parte 3, dell'allegato II.

➤ **Articolo 68: Banche dati degli imballaggi**

Riguarda le norme relative alle banche dati sugli imballaggi e alle informazioni che vi devono essere contenute. Per i dettagli si rimanda al testo.

11.CAPITOLO X: PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Il capitolo X (artt. 69 a 72) riguarda le procedure di salvaguardia e si basa su disposizioni standard.

➤ **Articolo 69: Procedure per trattare gli imballaggi che presentano un rischio a livello nazionale**

Stabilisce la procedura che un'autorità nazionale di vigilanza del mercato deve seguire quando ritiene che un imballaggio presenti un rischio per l'ambiente o la salute umana. In tal caso, l'autorità nazionale di vigilanza del mercato deve avviare una procedura per informare le altre autorità di vigilanza del mercato delle misure adottate (divieto o limitazione dell'imballaggio, ritiro o richiamo).

➤ **Articolo 70: Procedura di salvaguardia della UE**

Stabilisce la procedura di salvaguardia dell'UE da utilizzare qualora uno Stato membro o la Commissione non concordino con una misura adottata a livello nazionale nell'ambito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 69.

➤ **Articolo 71: Imballaggi conformi che presentano un rischio**

Stabilisce la procedura da seguire in caso di imballaggi che presentano un rischio per la salute umana o per l'ambiente.

➤ **Articolo 72: Non conformità formale**

Riguarda il caso particolare in cui un caso di non conformità riguarda un obbligo formale di un operatore economico.

12.CAPITOLO XI: APPALTI PUBBLICI VERDI

Il capitolo XI, composto dall'art.73, riguarda gli appalti pubblici verdi e, più specificamente, la possibilità per la Commissione di adottare atti delegati per stabilire requisiti applicabili agli appalti pubblici (ad es. specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.), basati sui requisiti di sostenibilità di cui al capo II del regolamento. Per i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

13.CAPITOLO XII: POTERI DELEGATI E PROCEDURA DI COMITATO

Il capitolo XII è un capitolo standard con articoli sugli atti delegati (articolo 74) e sugli atti di esecuzione (articolo 75).

➤ **Articolo 74: Esercizio della delega**

Il presente articolo specifica le condizioni per la delega dei poteri conferiti alla CE per adottare atti delegati. Per i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

➤ **Articolo 75: Procedura del Comitato**

L'articolo precisa la procedura da seguire per l'adozione del diritto derivato. Si precisa che, in mancanza di parere del comitato, la CE non adotta il progetto di atto di esecuzione.

14.CAPITOLO XIII: EMENDAMENTI

Il capitolo XIII (**art. 76**) stabilisce le modifiche al regolamento (UE) 2109/1020.

Per i dettagli si rimanda al testo del regolamento.

15. CAPITOLO XIV: DISPOSIZIONI FINALI

Il capitolo XIV è relativo alle disposizioni finali, con articoli sulle **sanzioni (articolo 77)**, sull'esecuzione di una valutazione del regolamento 8 anni dopo l'adozione (**articolo 78**) e sulle **disposizioni di abrogazione e transitorie (articolo 79)**.

➤ **Articolo 77: Sanzioni**

L'inosservanza dei requisiti di cui agli articoli 22-27 (Obbligo di imballaggio eccessivo, restrizioni all'uso di imballaggio, obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili, sistemi di riutilizzo e obiettivi di riutilizzo e riempimento) è sanzionata da una sanzione amministrativa pecuniaria per l'operatore economico interessato.

➤ **Articolo 78: Valutazione**

La Commissione effettua una valutazione del presente regolamento non prima di 8 anni dalla sua data di applicazione.

➤ **Articolo 79: Abrogazione e disposizioni transitorie**

La **direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere da dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**. Tuttavia:

- L'articolo 8(2) (*Imballaggi compostabili*) continuerà ad applicarsi fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione, ai sensi dell'articolo 11(5);
- L'articolo 5 (*Restrizioni per le sostanze pericolose negli imballaggi*), paragrafi 2 e 3, l'articolo 6(1) (*Imballaggi riciclabili*), le lettere (d) e (e), l'articolo 6 bis e l'articolo 12 (*Etichettatura dei contenitori dei rifiuti per la raccolta dei rifiuti di imballaggio*), paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, continuano ad applicarsi fino a **30 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**, tranne per quanto riguarda la trasmissione alla Commissione dei dati, che continueranno ad applicarsi fino a **48 mesi** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

➤ **Articolo 80: Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore il **ventesimo giorno** dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

16. CONSIDERANDO

Per i considerando si rimanda al testo del regolamento.

17. ALLEGATI

La proposta di regolamento contiene 14 allegati, che si riportano di seguito.

- **ALLEGATO I - ESEMPI ILLUSTRATIVI DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3(1)**

Secondo gli esempi illustrativi per criterio, **sono ora considerati imballaggi:**

- Bustine per tè e caffè;
- Cialde di caffè.

- **ALLEGATO II – RICICLABILITA'**

- Parte A: Categorie di imballaggio
- Parte B: Progettazione per criteri di riciclo;
- Parte C: Criteri per la valutazione "su scala", ai sensi dell'articolo 6;
- Parte D: Lista negativa delle caratteristiche dell'imballaggio.

- **ALLEGATO III: IMBALLAGGI COMPOSTABILI** (Condizioni da considerare quando si impone l'uso del formato di imballaggio in plastica compostabile)

- **ALLEGATO IV: CRITERI DI PRESTAZIONE RELATIVAMENTE ALLA RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMBALLAGGI**

- Parte A: Criteri di prestazione;
- Parte B: Valutazione del volume e del peso dell'imballaggio; Determinazione delle aree critiche.

- **ALLEGATO V: DOCUMENTAZIONE SULLA RIDUZIONE AL MINIMO**

Tale documentazione, secondo l'allegato, deve essere composta da:

- Documento esplicativo, conforme alla parte B del presente allegato, in cui tutte le considerazioni effettuate durante la valutazione del volume dell'imballaggio e la sua riduzione in peso sono descritte nel dettaglio;
- Lista di controllo per la riduzione al minimo, conformemente alla parte C del presente allegato, in cui è descritto l'esito sulla valutazione del volume e del peso dell'imballaggio;
- Documentazione che conferma la determinazione della zona critica;

- Identificazione e giustificazione del peso e del volume minimi dell'imballaggio;
- La documentazione può comprendere: protocolli di prova, relazioni di prova, studi, ecc.
- **ALLEGATO VI: RESTRIZIONI ALL'USO DEI FORMATI DI IMBALLAGGIO;**
- **ALLEGATO VII: REQUISITI SPECIFICI PER I SISTEMI DI RIUTILIZZO E PER LE STAZIONI DI RICARICA;**
- **ALLEGATO VIII: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA';**
- **ALLEGATO IX: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE;**
- **ALLEGATO X: INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LA SEGNALAZIONE AL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 56;**
- **ALLEGATO XI: REQUISITI MINIMI PER I SISTEMI DI DEPOSITO E DI RESTITUZIONE;**
- **ALLEGATO XII: PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 63, LETTERA (D) (2) [obiettivi di riciclo];**
- **ALLEGATO XIII: DATI SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO INSERIRE NELLE LORO BANCHE DATI;**
- **ALLEGATO XIV: TABELLA DI CORRISPONDENZA (tra la direttiva 94/62/CE e la presente proposta di regolamento).**